

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
D'INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI
E SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO CONNESSE**

RESOCONTO STENOGRAFICO

54.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PAOLO RUSSO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ
ILLECITE AD ESSO CONNESSE**

RESOCONTO STENOGRAFICO

54.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PAOLO RUSSO**

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:			
Russo Paolo, <i>Presidente</i>	3	Cirino Groccia Nunzio, <i>Coordinatore dell'Osservatorio nazionale ambiente e legalità di Legambiente</i>	6, 8, 9
Audizione del dottor Giorgio Gavelli, direttore « Protezione e sviluppo dell'ambiente e del territorio » dell'ENEA e dell'ingegner Maurizio Coronidi, funzionario dell'ENEA:		Michelini Renzo (Aut)	8
Russo Paolo, <i>Presidente</i>	3, 6	Nocco Giuseppe Onorato Benito (FI)	8, 9
Coronidi Maurizio, <i>Funzionario dell'ENEA</i>	6	Sull'ordine dei lavori:	
Gavelli Giorgio, <i>Direttore « Protezione e sviluppo dell'ambiente e del territorio » dell'ENEA</i>	3, 6	Russo Paolo, <i>Presidente</i>	9
Audizione del coordinatore dell'Osservatorio nazionale ambiente e legalità di Legambiente, Nunzio Cirino Groccia:		Seguito dell'esame e approvazione del documento sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso:	
Russo Paolo, <i>Presidente</i>	6, 7, 9	Russo Paolo, <i>Presidente</i>	9
Banti Egidio (Margh-U)	8	Audizione del segretario generale per il Lazio dell'Associazione Ambiente e lavoro, Claudio Francia:	
		Russo Paolo, <i>Presidente</i>	10, 11
		Francia Claudio, <i>Segretario generale per il Lazio dell'Associazione Ambiente e lavoro</i> ..	10

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PAOLO RUSSO

La seduta comincia alle 13,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del dottor Giorgio Gavelli, direttore « Protezione e sviluppo dell'ambiente e del territorio » dell'ENEA e dell'ingegner Maurizio Coronidi, funzionario dell'ENEA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Giorgio Gavelli, direttore « Protezione e sviluppo dell'ambiente e del territorio » dell'ENEA e dell'ingegner Maurizio Coronidi, funzionario dell'ENEA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sulla opportunità di procedere ad una serie di audizioni in merito alle problematiche inerenti la definizione normativa della nozione di « rifiuto ». Ricordo che la Commissione ha già ascoltato su tale materia i rappresentanti di Greenpeace, dell'UNI (Ente nazionale di unificazione) e di Ambiente Italia.

L'audizione del dottor Giorgio Gavelli, direttore « Protezione e sviluppo dell'am-

biente e del territorio », e dell'ingegner Maurizio Coronidi dell'ENEA, potrebbe costituire un utile contributo al fine di acquisire dati ed elementi informativi sulle problematiche che afferiscono alla questione della esatta definizione giuridica della categoria dei rifiuti.

Nel rivolgere un saluto ed un ringraziamento per la disponibilità manifestata, do la parola al dottor Gavelli e all'ingegner Coronidi, riservando eventuali domande dei colleghi della Commissione al termine del loro intervento.

GIORGIO GAVELLI, *Direttore « Protezione e sviluppo dell'ambiente e del territorio » dell'ENEA.* Vorremmo esprimere un ringraziamento al Presidente della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, ed alla Commissione tutta, per aver invitato l'ENEA a questa audizione su di una tematica di grande interesse per l'opinione pubblica ma anche di forti contenuti e risvolti tecnici, tecnologici e gestionali.

Crediamo sia opportuno, benché l'ENEA sia un ente a vocazione tipicamente tecnico-scientifica, la cui missione si attua principalmente nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, permettere una breve considerazione sulla normativa afferente alla gestione dei rifiuti e, in particolare, sulla questione inerente alla definizione di rifiuto ed alla distinzione fra rifiuto e « non rifiuto » (inteso come materia prima secondaria).

Sulla definizione di rifiuto si è aperto, all'interno dell'Unione europea, un dibattito che affonda le sue radici negli anni. La questione presenta forti implicazioni sia per la salvaguardia e la tutela della salute e dell'ambiente, che è il principio informatore di tutta la normativa in materia di rifiuti, sia per gli aspetti connessi ad una

corretta ed efficiente gestione del ciclo dei rifiuti, rispetto alla quale risulta necessario garantire agli operatori del settore la chiarezza della norma, la certezza del diritto, la trasparenza e l'applicabilità delle procedure.

La direttiva-quadro sui rifiuti 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, istituisce un Comitato per l'adattamento della normativa comunitaria in tema di rifiuti allo sviluppo tecnico; nell'ambito di tale Comitato la discussione ha evidenziato, a più riprese, la necessità di pervenire ad una più chiara interpretazione della definizione di rifiuto, stante anche l'evidenza che alcuni Stati membri hanno introdotto delle specifiche o delle definizioni addizionali o complementari nella propria normativa interna.

Le questioni sul tappeto, relativamente alla definizione di rifiuto, sono sostanzialmente riconducibili alla duplice necessità: di individuare, da un lato, quando viene generato un rifiuto, ossia quando il rifiuto comincia ad esistere come tale: è da tale punto che subentra la normativa sui rifiuti, finalizzata a garantire, mediante procedure autorizzative e di controllo, un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute; di definire, d'altra parte, quando un rifiuto cessa di essere un rifiuto, in quanto è stato sottoposto ad una o più operazioni di recupero che hanno prodotto una materia prima secondaria, avente caratteristiche merceologiche del tutto comparabili alla materia prima equivalente.

A nostro giudizio l'individuazione di questi due punti può avvenire mediante una analisi tecnica, condotta caso per caso, flusso per flusso, partendo da alcuni casi esemplari, che permetta come primo risultato l'approntamento di standard specifici per tali « casi studio » e che, in prospettiva, conduca alla definizione di linee guida di valenza generale, che indichino metodologie, criteri, procedure e parametri per la valutazione (tecnica, ambientale ed economica) della sussistenza di condizioni tali da prefigurare l'esistenza, o meno, della fattispecie « rifiuto ».

Il lavoro di individuazione di caratteristiche tali da « consentire » che un materiale, o meglio una materia prima secondaria (MPS), perda la sua caratteristica di rifiuto, deve, a nostro giudizio, cominciare dalla analisi dei flussi di materiali ben individuati quali: carta, vetro, legno, acciaio, plastica, gomma, tessili.

Si tratta di materiali che presentano elevata riciclabilità ed intrinseca non pericolosità, ed i cui quantitativi avviati a riciclo sono piuttosto rilevanti.

Per questi flussi riteniamo sia opportuno, laddove mancanti o carenti, definire standard merceologici di qualità e caratteristiche tecniche e/o commerciali che garantiscano l'idoneità di impiego della materia prima secondaria per definite destinazioni d'uso.

Le norme tecniche potrebbero « appoggiarsi » su norme o specifiche esistenti, quali ad esempio le norme UNI-EN 643 per la carta, o le norme CECA o AISI per il ferro, ed essere sviluppate a livello nazionale, o meglio ancora comunitario, con riferimento specifico alle materie prime secondarie.

L'ENEA è pronto e disponibile a fornire il proprio contributo tecnico-scientifico, di supporto alla pubblica amministrazione ed agli altri soggetti istituzionali, ed in collaborazione con gli operatori industriali.

Sulla base delle metodologie e dei criteri sviluppati relativamente ai citati « casi esemplari » si ritiene auspicabile, in una seconda fase, pervenire a linee guida, di valenza generale, che costituiscano uno strumento tecnico per l'analisi dei flussi di materiali/rifiuti mediante l'individuazione di standard di qualità, quali la purezza del materiale, la presenza di contaminanti, le specifiche e/o i limiti inerenti al flusso quali-quantitativo, le possibilità di descrivere e controllare il trattamento a cui il materiale è sottoposto, l'idoneità tecnica ed ambientale del suo utilizzo.

Riteniamo anche opportuno sottolineare che l'esigenza di pervenire ad una individuazione tecnica, se non ad una vera e propria definizione normativa di materia prima secondaria, rientra a pieno titolo

nelle finalità della direttiva-quadro sui rifiuti, la quale dispone che gli Stati membri adottino « le misure appropriate per promuovere il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie ».

Manca peraltro, a livello comunitario, una definizione di materia prima secondaria.

L'elaborazione di specifiche tecniche per le MPS, appena abbozzata nell'ambito delle caratteristiche dei prodotti e delle materie prime secondarie individuate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (che disciplina il recupero di rifiuti in procedura semplificata) dovrà ovviamente tenere in conto: a) dell'effettivo livello di rischio che può derivare per la tutela della salute e dell'ambiente in termini di possibilità di una non corretta gestione e di entità delle relative conseguenze — non possono, cioè, essere individuate come MPS tutte quelle sostanze ed oggetti che, qualora fossero abbandonati nell'ambiente, determinerebbero un danno o un elevato rischio per la salute e l'ambiente —; b) del fatto che l'esigenza dei controlli sulle destinazioni finali delle MPS possa essere soddisfatta, limitando l'individuazione come MPS solo a quei materiali che presentano basso rischio per la salute e l'ambiente, attribuendo esplicitamente al detentore/produttore la responsabilità dell'effettivo ed oggettivo utilizzo delle MPS in un ciclo produttivo, e rimanendo comunque applicabile alle MPS la disciplina dei rifiuti se il detentore se ne disfi o decida di disfarsi delle stesse; c) della richiesta del mercato, cioè della remuneratività nel suo complesso dell'operazione di recupero e riutilizzo delle MPS.

Un ulteriore, successivo passo nella elaborazione tecnica in materia di standard e di specifiche riconducibili alla definizione di rifiuto ed alla individuazione delle materie prime secondarie può utilmente essere imperniata proprio sul citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

Tale norma tecnica, che disciplina il recupero di rifiuti in procedura semplificata, costituisce, nei fatti, un ponte fra il

« rifiuto » e la « materia prima secondaria », nel senso che definisce, per ciascuna tipologia di rifiuto individuata, le caratteristiche del rifiuto, le operazioni di recupero a cui sottoporlo e le prescrizioni tecniche connesse a ciascun tipo di attività, le caratteristiche del prodotto o della materia prima ottenuta.

Il suddetto decreto, che è in realtà una norma tecnica, presenta una elevata valenza tecnologica; in quanto individua, descrive e detta prescrizioni inerenti ad una ingente « fetta » dell'industria nazionale (solo per citare alcuni esempi, cartiere, cementifici, centrali termiche, impianti metallurgici, vetrerie, industrie chimiche) che tradizionalmente utilizza materie prime secondarie per la produzione dei propri manufatti: basti pensare alla produzione di carta e cartone con carta da macero, alla rifusione del vetro, alla produzione di acciaio da rottami ferrosi, alla produzione di calce e di cemento.

Nei cinque anni di sua attuazione il decreto ha evidenziato, al di là dei presupposti, delle problematiche e degli effetti meramente amministrativi, alcune carenze essenzialmente riconducibili alla, a volte, scarsa conoscenza dei flussi quali-quantitativi dei rifiuti, dei cicli industriali di recupero, della economicità dei processi, degli effetti (*cross media*) connessi alla attività di recupero stessa. È emersa, anche a livello di amministrazione centrale, l'esigenza di aggiornare la norma, tenendo conto, ad esempio, di sviluppi tecnologici nel frattempo intercorsi e di mutate condizioni di mercato.

Riteniamo che lo studio dei flussi di rifiuti potenzialmente interessati da operazioni di recupero, abbinato alla conoscenza delle tecnologie di recupero industrialmente disponibili ed applicabili, secondo criteri di compatibilità ambientale e di remuneratività economica, rappresenti un ulteriore positivo contributo per la individuazione delle opportunità di riciclo e di recupero dei rifiuti.

L'obiettivo tecnico che riteniamo di porre all'attenzione di questa Commissione bicamerale è, in ultima analisi, quello di pervenire ad una migliore defi-

nizione degli ambiti di applicazione della normativa sui rifiuti e di perseguire la finalità di chiusura dei cicli dei rifiuti, mediante recupero degli stessi nei processi produttivi o attraverso la produzione di materie prime secondarie, favorendone il perseguimento con norme che presentino valenze e contenuti tecnici elevati.

PRESIDENTE. Abbiamo rilevato, anche in base alle sollecitazioni giunte alla Commissione nel corso di precedenti audizioni, che vi è sempre la ricerca di una compatibilità tra due esigenze, quella relativa alla semplificazione — che ci viene continuamente richiesta da parte delle associazioni delle imprese — e quella tesa ad una chiara definizione in linea con la direttiva europea in materia. Su questo fronte, lo straordinario osservatorio da voi rappresentato ritiene che vi siano margini per rendere compatibili tali due diverse esigenze, apparentemente contrapposte e inconciliabili?

GIORGIO GAVELLI, Direttore « Protezione e sviluppo dell'ambiente e del territorio » dell'ENEA. È proprio il concetto che stavamo cercando di introdurre nella relazione. Un margine è forse nella chiara identificazione di tutti i passaggi di un materiale che potrebbe essere definito rifiuto, ma che, se rientra nelle previsioni di una norma che permette di individuarne le caratteristiche in termini di pericolosità o di composizione o un determinato percorso tecnologico, lo fa diventare una materia prima seconda, tramutandolo quindi in un fattore positivo utilizzabile da altri settori industriali. Si tratta quindi di un valore che si recupera.

MAURIZIO CORONIDI, Funzionario dell'ENEA. Anche a livello europeo ci si sta spostando da una procedura che consisteva essenzialmente nel *command and control* ad un discorso più incentrato sulla responsabilità del produttore. Probabilmente, perciò, la semplificazione si accorda con questo nuovo modo di puntare non solo sui controlli dell'autorità amministrativa, ma anche sugli autocontrolli e sulla responsabilizzazione dell'operatore.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Gaveli, l'ingegner Coronidi e la dottoressa Martini che li accompagna per la disponibilità manifestata. L'osservatorio privilegiato costituito dall'ENEA rappresenta un punto di osservazione utile per noi al fine di meglio comprendere e di meglio emendare, se occorre farlo, la nozione del termine « rifiuto ». Su questo tema penso avremo modo di incontrarci nuovamente, e saranno confronti sicuramente utili alla comprensione del fenomeno da parte della Commissione. Grazie e buon lavoro. Dichiaro conclusa l'audizione.

Audizione del coordinatore dell'Osservatorio nazionale ambiente e legalità di Legambiente, Nunzio Cirino Groccia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del coordinatore dell'Osservatorio nazionale ambiente e legalità di Legambiente, Nunzio Cirino Groccia.

La Commissione intende verificare lo stato di attuazione delle normative vigenti, di carattere sia nazionale sia regionale, in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sulla opportunità di procedere ad una serie di audizioni in merito alle problematiche inerenti la definizione normativa della nozione di « rifiuto ».

L'audizione del dottor Groccia fornirà un utile contributo al fine di acquisire dati ed elementi informativi sulle problematiche che afferiscono alla questione della categoria dei rifiuti.

Nel rivolgere un saluto ed un ringraziamento per la disponibilità manifestata, do la parola al dottor Groccia, riservando eventuali domande dei colleghi della Commissione al termine del suo intervento.

NUNZIO CIRINO GROCCIA, Coordinatore dell'Osservatorio nazionale ambiente e legalità di Legambiente. Signor presidente, la ringrazio per invito che è stato rivolto a Legambiente e saluto tutti i componenti della Commissione.

Vorrei focalizzare l'attenzione della Commissione sulla problematica collegata all'articolo 14 del decreto Ronchi, il quale, nel fornire una nuova interpretazione del concetto di « rifiuto », apre ulteriormente le maglie di un sistema di controlli che in Italia presenta già moltissimi problemi, come testimoniato dall'attività delle forze dell'ordine, dell'autorità giudiziaria e dallo stesso lavoro che la Commissione sta svolgendo ormai da tempo su un tema delicato come quello dei rifiuti.

Questa norma si trova quasi in contraddizione con l'articolo 53-*bis* dello stesso decreto Ronchi, che invece punisce come fattispecie delittuosa l'organizzazione di traffico illecito di rifiuti. Mentre da un lato la normativa diventa più rigida e più pregnante nei confronti degli ecocriminali, dall'altro l'articolo 14 del decreto Ronchi riduce il campo di controllo e di applicazione della norma medesima. Diventerebbe infatti molto difficoltoso reperire informazioni utili sui traffici legati allo smaltimento illecito dei rifiuti, visto che, in base alla nuova definizione di « rifiuto » prevista dallo stesso articolo 14, i materiali riutilizzati nell'ambito dello stesso processo produttivo oppure in processi produttivi simili sono esclusi dall'applicazione di tale decreto. Ciò determinerebbe nei fatti l'impossibilità di effettuare un controllo su tutta la filiera del rifiuto, dal momento della sua partenza dall'azienda di produzione a quello dell'arrivo alla destinazione finale.

Legambiente è sicuramente favorevole al fatto che il rifiuto venga riutilizzato nell'ambito dello stesso processo produttivo, ma l'inserimento del nuovo articolo 14 in questo tessuto normativo a nostro avviso crea molteplici problemi, come del resto dimostrato da numerose inchieste giudiziarie e dall'ultimo rapporto sull'ecomafia, che metto a disposizione della Commissione. Abbiamo effettuato un *check* delle principali inchieste portate avanti dalle forze dell'ordine dopo l'applicazione in Italia dell'articolo 53-*bis* del decreto Ronchi. Ebbene, dopo la fase di rodaggio, dall'aprile 2002 — cioè dopo un anno dall'entrata in vigore — fino al gen-

naio 2003 in Italia sono state arrestate per organizzazione di traffico illecito di rifiuti più di 49 persone; i traffici hanno visto coinvolte più di 30 aziende, e le procure che hanno indagato su questo fenomeno e che già hanno emesso ordinanze di custodia cautelare sono state 8.

Risulta interessato l'intero territorio nazionale: si va dai casi di smaltimenti illeciti nel milanese fino al caso più emblematico, quello di Priolo, passando per l'Umbria, la Puglia e così via. Dalle indagini è emerso che buona parte dei rifiuti trafficati erano le cosiddette materie prime secondarie, quelle che dovevano essere riutilizzate: quindi vi è stato un riutilizzo del tutto fittizio, a vantaggio di veri e propri traffici illeciti.

La nostra netta presa di posizione contro l'articolo 14, come abbiamo detto più volte in occasione di conferenze stampa, rimane inalterata. Per come è organizzato il sistema di smaltimento dei rifiuti nel nostro paese, questa interpretazione agevola chi vuole trafficare illecitamente nel settore. L'Italia in questo momento non ha bisogno di tutto ciò: i numeri confermano ancora una volta che il fenomeno del traffico e dello smaltimento illecito dei rifiuti caratterizza tutto il territorio nazionale. C'è un altro dato che emerge dal rapporto Ecomafia 2003: dal censimento svolto dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti e dalla stessa Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente risulta che sfuggono alla contabilità (questo è il termine tecnico utilizzato dai componenti dei due organismi di controllo italiani) circa 11,2 milioni di tonnellate di rifiuti.

Tenendo conto di questa montagna che sparisce ogni anno, l'articolo 14 a nostro avviso è deleterio per il sistema di controllo del settore dei rifiuti nel nostro paese.

PRESIDENTE. Come abbiamo ribadito più volte, la Commissione ritiene che l'articolo 14 rappresenti un punto di criticità. Alla luce di tale norma e tenendo conto anche delle finalità positive connesse alla sua definizione, la Commissione ha attivato questa iniziativa per ridefinire la nozione di rifiuto; per questo motivo, le

sue considerazioni sono per noi importanti ed utili per le ulteriori riflessioni che la Commissione potrà effettuare.

Do ora la parola ai colleghi che intendano porre domande o richieste di chiarimento.

EGIDIO BANTI. Vorrei chiedere al rappresentante di Legambiente se esista a livello europeo un coordinamento di associazioni ambientaliste e se esistano o siano in programma una serie di iniziative comuni a livello di Unione europea del mondo ecologista e ambientalista.

NUNZIO CIRINO GROCCIA, *Coordinatore dell'Osservatorio nazionale ambiente e legalità di Legambiente.* Non esiste un coordinamento delle varie associazioni ambientaliste europee su questo tema specifico; noi abbiamo rapporti di collaborazione con alcune realtà ma manca un coordinamento più generale, anche perché il fenomeno in discussione è stato preso in considerazione in maniera particolare nel nostro paese. Con questo non vogliamo dire che negli altri Stati europei non esistano problemi di traffico o smaltimento illecito dei rifiuti; tuttavia in Italia è stata effettuata un'indagine molto approfondita su questo settore.

La stessa Unione europea e la Commissione si stanno muovendo — mediante l'emanazione di raccomandazioni o formulando proposte specifiche — per introdurre nelle legislazioni dei paesi membri una tutela penale dell'ambiente. Siamo favorevoli a questo orientamento: l'idea principale che Legambiente porta avanti si basa sulla necessità di individuare alcune fattispecie penali chiare che puniscano come delitti i fenomeni più gravi di violazione (e quindi non l'abbandono del rifiuto o altri casi di malcostume italiano). Naturalmente sarà necessario rivedere tutta la normativa ambientale e non solo quella concernente i rifiuti, perché siamo in presenza di una vera e propria giungla che di fatto limita la possibilità di sviluppo economico di vari settori.

RENZO MICHELINI. Vorrei sapere se abbiate dati sugli effetti che l'articolo 14 —

entrato in vigore da circa un anno — può avere avuto nell'ambito dei procedimenti penali, nel senso di conoscere quanti fra questi ultimi si siano estinti per effetto di tale norma o quale percentuale delle indagini in corso non abbia avuto esito in chiave giudiziaria.

NUNZIO CIRINO GROCCIA, *Coordinatore dell'Osservatorio nazionale ambiente e legalità di Legambiente.* Dalla lettura degli atti di rinvio a giudizio emanati dalle varie procure italiane (in alcuni procedimenti interveniamo direttamente ed in altri ci costituamo parte civile) emerge chiaramente che la nuova definizione di rifiuto apre le maglie per i trafficanti, perché determina di fatto la preclusione dei controlli sull'intera filiera del rifiuto, dall'azienda che lo produce ai soggetti ai quali la stessa li affida affinché si occupino del trattamento e dello smaltimento. Per esempio, venendo meno l'applicazione delle norme del decreto Ronchi in materia di registri di carico e scarico si determina l'impossibilità per le forze dell'ordine di rintracciare il rifiuto.

In una conferenza stampa del gennaio 2003, cui ha partecipato anche FISE Assoambiente, Paolo Cesco (uno dei dirigenti di questa organizzazione) affermò che da quando è entrata in vigore la nuova definizione di rifiuto si è assistito ad un calo del 30 per cento degli ingressi di rifiuti nell'ambito degli impianti autorizzati che fanno capo a Confindustria. Ci chiediamo se questi rifiuti siano stati oggetto di recupero o abbiano preso altre vie.

GIUSEPPE ONORATO BENITO NOCCO. Vorrei chiedere, in relazione all'articolo 14, quali siano le radicali e sostanziali differenze rispetto alla normativa europea e se non le sembra che nella sua esposizione vi sia una generalizzazione ed una drammatizzazione nei confronti del fenomeno del riutilizzo serio dei rifiuti. Siamo infatti in presenza di due esigenze, quelle legate all'ambiente e quelle connesse alla produzione; la vostra indagine è solo di tipo quantitativo, basata sulla quantità di tonnellate non smaltite,

oppure siete anche in grado di dire quante di esse siano state riutilizzate?

NUNZIO CIRINO GROCCIA, *Coordinatore dell'Osservatorio nazionale ambiente e legalità di Legambiente*. Non abbiamo contezza della quantità di tonnellate di rifiuti riutilizzata, ma l'analisi che abbiamo fatto ...

GIUSEPPE ONORATO BENITO NOCCO. Se quei rifiuti sono stati utilizzati secondo una corretta applicazione dell'articolo 14 (cioè se si tratta di rifiuti che possono essere reintrodotti nel ciclo produttivo) allora il fenomeno non è così eclatante: voi avete solo una generica quantificazione...

NUNZIO CIRINO GROCCIA, *Coordinatore dell'Osservatorio nazionale ambiente e legalità di Legambiente*. Non si tratta di una generica quantificazione: sono atti delle procure italiane. Non intendiamo demonizzare l'articolo 14 in quanto tale o comunque le attività di riutilizzo dei rifiuti, le quali sono sacrosante; tale norma deve però inserirsi in un contesto tale da evitare che i cosiddetti principi virtuosi diventino di fatto delle aperture a vantaggio di chi in Italia si occupa dei traffici e smaltimenti illeciti.

I dati sono oggettivi: da quando è entrato in vigore l'articolo 53-bis, che punisce come fattispecie delittuosa l'organizzazione del traffico illecito di rifiuti, sono stati arrestati in Italia 49 soggetti: è un dato eclatante. I rifiuti di cui non abbiamo più contezza perché spariscono sono 11,2 milioni di tonnellate. Sulla base di questi dati chiediamo che si definisca un contesto tale da consentire, da un lato, il proseguimento delle attività virtuose e, dall'altro, di fermare gli ecocriminali; se si mantiene il tessuto normativo attuale, invece, a mio parere si aprono ancora di più le porte agli ecocriminali stessi.

GIUSEPPE ONORATO BENITO NOCCO. La norma non è illegittima o controproducente *tout court*: occorrerebbe semmai studiare insieme quali possano essere i mezzi per garantirne una applicazione corretta.

PRESIDENTE. Il senso della nostra iniziativa è proprio quello di individuare possibili modifiche della norma al fine di ottenere lo scopo che essa originariamente si prefiggeva e che non ha raggiunto.

Ringrazio comunque il dottor Nunzio Cirino Groccia per le informazioni fornite, che in parte mi erano note perché conosco l'attività di Legambiente su questo fronte. Tali informazioni ci consentiranno di riflettere ulteriormente; peraltro, con Legambiente questa Commissione ha un rapporto piuttosto consolidato e non mancheranno sicuramente ulteriori occasioni di confronto.

La ringrazio ancora per la sua disponibilità e dichiaro conclusa l'audizione.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Propongo che, se non vi sono obiezioni, si proceda ad un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere subito al seguito dell'esame della proposta di documento sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell'esame del documento sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del documento sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso. Nella odierna seduta la Commissione proseguirà, per concluderlo, l'esame della proposta di documento all'ordine del giorno. Ove approvato, il documento sarà trasmesso ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva.

Comunico che la proposta di documento da me predisposta è stata integrata

in relazione alle proposte di modifica pervenute, che ho ritenuto di poter accogliere nel testo in esame.

Le proposte di modifica sono tutte tese a rafforzare il ruolo della filiera nell'ambito dell'attività di controllo e di monitoraggio. Specifico che la proposta di modifica della senatrice De Petris risulta assorbita dalla mia prima proposta emendativa. La quarta proposta riguarda l'importante iniziativa messa in campo dalla FIAT. È stato meglio precisato come tale iniziativa, pur non giungendo ad un pieno autosostentamento, ricercasse tale autosostentamento nell'ambito di una cornice. Infine, si è evitato di usare il termine « aggiuntivo », perché si è ritenuto che non facesse comprendere a chi competessero le responsabilità sul fronte dei costi.

Nel ricordare che ho avuto contatti con diversi colleghi, e soprattutto con i rappresentanti dei gruppi, specifico che sulla proposta di documento è stata espressa una valutazione complessivamente positiva.

Prima di passare alla votazione, chiedo, non essendovi obiezioni, che la presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Pongo in votazione la proposta di documento sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso, come modificata.

(È approvata).

Audizione del segretario generale per il Lazio dell'Associazione Ambiente e lavoro, Claudio Francia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca audizione del segretario generale per il Lazio dell'Associazione Ambiente e lavoro, Claudio Francia. L'audizione potrebbe costituire per la Commissione un utile contributo al fine di acquisire dati ed elementi informativi sulle diverse problematiche che ineriscono alla questione dell'esatta definizione giuridica della categoria dei rifiuti. Nel rivolgere un saluto e un ringraziamento

per la disponibilità manifestata, do subito la parola al dottor Francia, riservando eventuali domande dei colleghi della Commissione al termine del suo intervento.

CLAUDIO FRANZIA, *Segretario generale per il Lazio dell'Associazione Ambiente e lavoro.* Ringrazio la Commissione per l'invito. La nostra associazione ha valutato i cambiamenti intervenuti nell'ultimo anno, nella definizione di rifiuto, con l'articolo 14 della legge n. 178 del 2002. L'importante cambiamento intercorso pone un problema secondo noi rilevante per la gestione dei rifiuti speciali industriali pericolosi.

Con questo articolo, infatti, è possibile sviluppare il concetto di recupero e di trattamento preventivo per una serie di materiali che non sono più rifiuti, ma diventano materie inserite all'interno dei cicli produttivi, e in questo senso escono dalla normativa di controllo dei rifiuti. Per questi materiali, in sostanza, diviene possibile il trattamento, il trasferimento, il trasporto e lo stoccaggio al di fuori dei controlli che dovrebbero essere attuati se fossero considerati rifiuti speciali industriali. Secondo noi, questo tipo di allargamento è pericoloso, in quanto apre la possibilità di ampliare il trattamento dei rifiuti speciali senza che di fatto vi sia la possibilità di un controllo del trattamento di questi rifiuti. In sostanza, diventa difficile che una serie di materiali in precedenza considerati rifiuti siano considerati materiali all'interno dei processi produttivi in mancanza di specifiche tecniche per ogni settore che indichino quali sono esattamente questi materiali. Al contrario, essendo la definizione abbastanza allargata e forse anche indeterminata, diventa possibile, nell'ambito di questo concetto, spostare materiali che prima erano considerati rifiuti.

Secondo noi questa previsione deve essere rivista, anche perché, se analizziamo i dati sulla gestione dei rifiuti speciali pubblicati dall'APAT l'anno scorso, vediamo che vi è stato un forte aumento del recupero dei rifiuti speciali nel quadro complessivo della gestione dei

rifiuti. Questo, da una parte, costituisce sicuramente un elemento positivo, nel senso che vi è stata senz'altro una crescita della capacità di recupero di molte imprese dei propri rifiuti; dall'altra parte, però, tale indicatore deve essere ben analizzato, perché la maggior parte di questi rifiuti erano messi in riserva prima del recupero. Sostanzialmente, il concetto di recupero si fermava a questo livello.

Probabilmente, perciò, si è creata una situazione in cui i rifiuti vengono stoccati e poi vengono smaltiti in modo non corretto. Secondo noi, è necessario segnalare questo dato, sottolineando che il processo di recupero del rifiuto industriale deve essere incrementato, perché questo è un aspetto positivo, e che le imprese che effettivamente sviluppano questi processi devono essere premiate. Al contrario, devono essere bloccate le possibilità di allargare le maglie, lasciando di fatto crescere un sistema che non definisco illegale, anche se è necessario osservare che la cosiddetta ecomafia in una situazione di questo tipo può trovare spazi ulteriori; mentre occorrono provvedimenti che premiano coloro che effettivamente recuperano e che garantiscono il controllo dello smaltimento corretto dei rifiuti industriali.

Richiamo, infine, un dato emerso in una relazione del NOE dei carabinieri, da cui risulta che dei siti da loro controllati ben il 50 per cento erano considerati gestiti non correttamente o in modo illegale. Inoltre, nel 40 per cento dei siti di trattamento controllati i NOE hanno riscontrato un'illegalità di gestione. Ciò vuol dire che questa fase molto delicata del recupero e del trattamento dei rifiuti deve essere controllata, altrimenti vi è il rischio che parte dei rifiuti industriali speciali, e soprattutto di quelli pericolosi, entri nell'ambiente in modo non corretto, causando effetti ambientali negativi e conseguenze sulla salute dell'uomo, nei confronti non solo degli abitanti della zona, ma anche degli operatori, dei gestori dei rifiuti, che si trovano ad avere per le mani materiali che non corrispondono a quelli effettivamente dichiarati.

Sottolineiamo pertanto la necessità di rivedere questa definizione di rifiuto e di adottare provvedimenti che premiano la legalità nella gestione dei rifiuti, altrimenti il rischio è che si risolvano i problemi nel vecchio modo, cioè tramite uno smaltimento non corretto. Questo, fra l'altro, può bloccare il sistema assai complesso sviluppatosi in questi anni di raccolta differenziata e di recupero, sistema sul quale, invece, bisogna investire sviluppando gli impianti di trattamento e di smaltimento corretto.

PRESIDENTE. Il senso della nostra iniziativa è proprio questo. Sappiamo che la finalità dell'articolo 14 citato non ha trovato capacità di azione nella concretezza di una norma che non ha avuto un esito straordinario su questo fronte. Rendere compatibili le due esigenze — da una parte la semplificazione, dall'altra il riciclaggio — essendo però particolarmente fermi su una definizione che eviti permeabilità al sistema degli «ecofurbi» e delle organizzazioni criminali ci interessa particolarmente, ed è il motivo per il quale la Commissione si sta confrontando con tutte le associazioni e gli operatori del settore. Devo dire che ne emerge un'esigenza abbastanza unanime nel comprendere le due ragioni: quella cioè del riuso e del riciclaggio, della possibilità per le imprese di avere una certezza su questo fronte; ma anche quella, da parte degli inquirenti, di avere la certezza di poter evitare condizionamenti e permeabilità.

Ringrazio il dottor Francia e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 29 maggio 2003.*

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14STC0007570